

# Regolamento Mercati

## Capitolo I

### OGGETTO E DEFINIZIONI

#### Art. 1

##### Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2000, dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dai criteri applicativi regionali emanati con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1902 in data 20 luglio 2001, n. 633 in data 14 marzo 2003 e n. 1028 in data 16 aprile 2004.

Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

#### Art. 2

##### Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per mercato a merceologia esclusiva: mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa;
- per mercatino dell'antiquariato e del collezionismo: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- per mercato straordinario: mercato effettuato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- per posteggi isolati: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
- per mercato minore: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- per mercato maggiore: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
- per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- per autorizzazione temporanea: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- per migliororia: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- per operatore precario: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- per produttori agricoli: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

## **Capitolo II**

### **MERCATO MINORE SETTIMANALE DEL MARTEDI'**

#### **Art. 3**

##### **Tipologia del mercato**

E' confermato nel Capoluogo del Comune di Cona – Pegolotte - (VE) un mercato minore, annuale, a cadenza settimanale.

Il presente capitolo disciplina lo svolgimento di tale mercato su aree pubbliche, formalmente istituito e per ultimo modificato con delibera di Giunta Comunale n. 37/2000.

#### **Art. 4**

##### **Giornate e orari di svolgimento**

Il mercato settimanale del Capoluogo si svolge nella giornata di martedì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

I concessionari di posteggio entro le ore 8,30 devono avere occupato con il proprio banco-autoservizio e/o attrezzature consentite l'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Non è permesso installarsi sull'area di mercato prima delle ore 7,00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13,00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

Entro le ore 14,30 tutti i concessionari di posteggio devono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa esserne ripristinato l'uso pubblico della stessa.

L'operatore commerciale ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

#### **Art. 5**

##### **localizzazione, configurazione e articolazione del mercato**

L'area di mercato è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegato "A" in calce al presente regolamento, dalla quale si rilevano:

1. l'ubicazione: nella P.zza Cesare de Lotto e in Via Rialto;
2. la superficie complessiva dei posteggi: mq 804;
3. il totale dei posteggi: n. 20, dei quali:
  - n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione di vendita per il settore alimentare, per un totale di mq 250;

- n. 13 riservati ai titolari di autorizzazione di vendita per il settore extralimentare, per un totale di mq 534;
- n. 1 riservati agli imprenditori agricoli di cui al D.Lgs 18.5.2001 n. 228, per un totale di mq 20.

Nella planimetria allegato "A" del presente regolamento risultano indicati anche:

- il numero e la dislocazione dei posteggi, distinti per settore alimentare e non alimentare, nonché il numero e la dislocazione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli;
- la numerazione progressiva attraverso la quale viene identificato ogni singolo posteggio.

Ai sensi della normativa vigente non è consentita la vendita di prodotti alimentari nei posteggi destinati alla vendita di prodotti non alimentari e viceversa.

Riguardo alla tipologia della struttura, trattasi di posteggi tutti su area pubblica scoperta.

## **Art. 6**

### **Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita**

I banchi, gli autoservizi e tutte le attrezzature di vendita devono essere collocati esclusivamente all'interno dello spazio concessionato e appositamente delimitato.

E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio a seguito di sostituzione del mezzo, solo se vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni, di negozi, di uffici, ecc.

In ogni caso, su tutte le Vie e Piazze interessate dal mercato, deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, P.S., ecc.).

## **Art. 7**

### **Descrizione della circolazione pedonale e veicolare**

Dalle ore 7,00 alle ore 14,30 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza indicati al precedente art. 6 - punto 4.

E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono anche sostare sull'area di mercato purché all'interno dello spazio concessionato per le operazioni di vendita.

## **Art. 8**

### **Modalità di tenuta e consultazione della Pianta Organica del mercato**

Presso l'ufficio polizia municipale deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con raffigurati i vari posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta Organica con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione e la superficie del relativo posteggio.

Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere alle comunicazioni a Regione e Camera di Commercio nei modi e tempi previsti dall'art. 12 della L.R. 6.4.2001 n. 10.

Copia della planimetria e della Pianta organica del mercato è a disposizione del Comando di polizia municipale per il servizio di vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, è inviata all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio.

L'Ufficio comunale provvede a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:

- la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
- la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare, settore non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del mercato, per l'assenza del titolare del posteggio;
- il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori.

Entrambe le graduatorie di cui al comma precedente sono tenute dall'Ufficio Polizia Municipale, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

## **Art. 9**

### **Modalità di assegnazione giornaliera dei posteggi agli operatori precari**

I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 4, comma 2, non potranno più accedere alle operazioni di vendita nel corso della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

I posteggi liberi all'orario di cui al punto precedente sono assegnati per quel giorno agli operatori che risulteranno inseriti nella apposita "graduatoria dei precari" riferita al mercato, nel rispetto della distinzione tra posteggi per generi alimentari e posteggi per generi extralimentari.

Gli "operatori precari" per poter partecipare alle operazioni di spunta dovranno esibire l'autorizzazione di tipo a) o b) di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/1998, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

L'assegnazione dei posteggi risultati liberi all'ora stabilita dal precedente art. 4, comma 2, avviene in base all'ordine in "graduatoria precari" che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:

- all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità;
- all'operatore che vanta la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella misura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella misura camerale.

Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio.

L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.

Nel giorno di mercato si provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore.

Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, savi sempre i diritti acquisiti al momento dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.

La mancata presenza alle operazioni di "spunta" per due anni consecutivi, fatte salve le assenze giustificate come previste dalla legge, comporta l'azzeramento del punteggio in graduatoria e l'esclusione dalla stessa.

## **Art. 10**

### **Modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali**

Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e dei canoni per la concessione del posteggio adottati dal Consiglio comunale sulla base degli indirizzi regionali.

Le imposte dovranno essere versate tramite l'apposito bollettino c.c.p. intestato al Servizio di Tesoreria del Comune.

## **Art. 11**

### **Criteri per rilascio, rinnovo, revoca dell'autorizzazione e della concessione ai commercianti**

Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul B.U.R. l'elenco dei posteggi liberi l'ufficio commercio è tenuto, per ogni posteggio da assegnare, a comunicarne la localizzazione, il numero identificativo, le dimensioni, le caratteristiche, il settore.

La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.Lgs 114/1998, deve essere inviata al Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmessa a mezzo fax.

La stessa può essere presentata direttamente all'ufficio protocollo comunale che apporrà la data di deposito.

La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'elenco dei posteggi liberi.

Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso B.U.R.

La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda.

Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.

Il Responsabile del Servizio, a coloro che dimostrino di risultare in possesso dei requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del D.Lgs 114/1998, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

1. maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.3.1991 n. 112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
2. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella misura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella misura camerale.
3. ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.

Le presenze al mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

Nei mercati e posteggi isolati di nuova istituzione la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva è preceduta da una pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato. In presenza di tale fattispecie, ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di nuova istituzione.

Per la formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi si considerano utili le presenze effettuate come operatore precario sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6.4.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

Il Responsabile del Servizio con proprio provvedimento dispone la revoca della concessione nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, della L.R. 10/2001, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le eventuali controdeduzioni.

Allo scopo il Comando Polizia Municipale tiene un Registro dal quale risultino tutte le assenze, giustificate e non, di ogni singolo operatore titolare di regolare concessione di posteggio.

La concessione è sospesa nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 114/1998 e può inoltre essere sospesa, per un periodo non superiore a tre mercati consecutivi, nei casi di:

- accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (T.O.S.A.P., Rifiuti, Canone);
- recidiva per mancata osservanza delle disposizioni dei vari regolamenti comunali.

La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni alla scadenza, salvo che il Comune, per motivi di pubblico interesse o altri gravi motivi, entro novanta giorni dalla scadenza, comunichi il mancato rinnovo.

Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

In caso di mancato rinnovo l'operatore non ha diritto ad avere assegnato un posteggio sostitutivo. Nella comunicazione di cui al comma precedente, il comune può comunque proporre l'assegnazione di un nuovo posteggio in un'altra area comunale. Se l'operatore rifiuta la proposta, con il provvedimento di mancato rinnovo della concessione il responsabile del servizio competente provvede anche alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.

Il Responsabile del Servizio, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, riassegna il posteggio entro i 90 giorni successivi alla scadenza decennale.

L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione da parte dell'operatore va inviata al Comune allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e l'originale dell'autorizzazione amministrativa di vendita relativa al posteggio.

L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la sola registrazione all'ufficio protocollo del Comune.

## **Art. 12**

### **Criteri per rilascio, rinnovo, revoca della concessione agli imprenditori agricoli**

Agli imprenditori agricoli è riservato l'apposito posteggio indicati all'art. 5, comma 1, e anch'esso raffigurati nella planimetria allegato "A" al presente regolamento.

I posteggi liberi riservati agli imprenditori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

L'imprenditore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:

- i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- codice fiscale/partita IVA;
- sede dell'azienda agricola;
- numero e localizzazione del posteggio richiesto;
- numero presenze nel mercato come operatore precario;
- data d'inizio dell'attività di imprenditore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
- prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.

Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax, oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.

Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del servizio, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e vengono conseguentemente archiviate.

In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:

1. maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
2. maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
3. ordine cronologico di ricezione della domanda.

La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.

Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.

I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di imprenditori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si tiene conto, per quanto applicabili, delle norme previste per gli operatori del commercio su

aree pubbliche di cui all'art. 9.

In uno stesso mercato, uno stesso imprenditore agricolo non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.

La concessione del posteggio per gli imprenditori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione, può essere rilasciata per un utilizzo stagionale, per periodi inferiori all'anno con un minimo di trenta giorni.

Nel caso di concessione con utilizzo inferiore all'anno, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'imprenditore agricolo unitamente all'azienda agricola di riferimento.

## **Art. 13**

### **Definizione di corrette modalità di vendita**

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti chiudendoli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositandoli poi negli appositi contenitori.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Le tende a protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre la verticale del limite di delimitazione del posteggio.

La merce eventualmente appesa per l'esposizione al pubblico deve invece rimanere arretrata di almeno 50 cm dalla verticale della linea di delimitazione del posteggio stesso.

I pali, le funi di sostegno, le tende e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a un'altezza da terra di mt. 2,00.

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita ad un'altezza minima dal suolo di cm. 50.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra.

E' sempre vietata anche la semplice esposizione della merce al di fuori dell'area di posteggio assegnata.

I posteggi, posti a distanza adeguata al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti, devono comunque essere separati l'uno dall'altro di almeno 70 centimetri.

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita.

E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia al minimo e tale da non recare comunque disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

L'operatore su area pubblica, qualora venga richiesto, non può in nessun caso rifiutare la vendita della quantità, tipo e qualità della merce esposta al pubblico.

L'operatore commerciale deve indicare, in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, i prezzi praticati sui prodotti esposti per la vendita.

## **Art. 14**

### **Funzionamento del mercato**

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di una specifica convenzione.

I Responsabili dei Servizi preposti, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale.

Al servizio di vigilanza commerciale provvede la Polizia Municipale.

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda U.L.S.S.

Il sindaco può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo 4.

I concessionari non possono per nessun motivo occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata nè occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio delimitato destinato al posteggio.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute, o ad

impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

#### **Art. 15**

##### **Modalità di subingresso**

Il subentro nella titolarità o nella gestione dell'azienda o di un ramo di essa comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 10/2001.

#### **Art. 16**

##### **Norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari**

La vendita e la somministrazione su aree pubbliche dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; per la parte non espressamente indicata, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento comunale d'igiene e veterinaria, nonché dalla L. 283/1962 e relativo regolamento di attuazione n. 382/1980, e successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltrechè all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Decorso sei mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione del posteggio sarà revocata.

#### **Art. 17**

##### **Revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse**

Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenze di viabilità od altro, può procedere alla revoca della concessione per motivi di pubblico interesse e spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.

Qualora si debba procedere alla revoca della concessione per motivi di pubblico interesse il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo anche conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:

1. nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
2. nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibile a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

La revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse può anche essere temporanea.

#### **Art. 18**

##### **Modalità di riassegnazione dei posteggi in caso di trasferimento del mercato o di parte di esso**

In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.

Il Responsabile del Servizio comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base:

1. dell'anzianità di presenza in quel mercato;
2. in caso di parità, sulla base dell'anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella misura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella misura camerale.

Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

## **Art. 19**

### **Trasferimento per miglioria**

Qualora vengano a rendersi disponibili uno o più posteggi, tra quelli indicati al precedente art. 5 - comma 1, prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

1. anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
2. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella misura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella misura camerale.

La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso l'ufficio protocollo comunale entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del responsabile del servizio competente che individua i posteggi liberi.

Il Comune, prima di comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità, ecc.) come consentito al punto 2 parte III della D.G.R.V. 20 luglio 2001 n. 1902.

Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi è in facoltà dell'amministrazione comunale non procedere alla segnalazione di cui al comma 1 alla Giunta Regionale e provvedere alla conseguente soppressione dei posteggi stessi.

## **Art. 20**

### **Sospensione o spostamento del mercato in caso di festività o ricorrenze**

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 10/2001, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge.

Nei mercati ricadenti in quei martedì in cui parte dell'area pubblica di pertinenza è occupata dagli spettacoli viaggianti del luna park di San Egidio i banchi vendita che non potranno occupare il posteggio loro concessionato, saranno trasferiti su aree pubbliche alternative idonee.

Non sarà conteggiata l'eventuale assenza dell'operatore commerciale nei casi di mercati anticipati o posticipati.

## **Art. 21**

### **Mercati straordinari**

Nei periodi in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa la Giunta Municipale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche, può istituire un mercato straordinario individuandone precisamente la data di svolgimento, le aree pubbliche a ciò destinate e tutte le altre modalità di svolgimento dello stesso.

L'istituzione del mercato straordinario vale solo per l'anno in cui viene previsto.

Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella graduatoria dei precari.

La polizia municipale coordina la preventiva rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.

E' possibile, nel caso in cui il numero dei partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.

Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono nell'ambito dei posteggi rimasti liberi, secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il rispettivo settore merceologico.

Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

## **Capitolo III**

### **POSTEGGI ISOLATI**

#### **Art. 22**

##### **Tipologia dei posteggi**

Viene confermato sul piazzale del Cimitero di Cona n. 1 posteggio del settore non alimentare, per essere utilizzati quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana (tipologia di cui all'art. 7, comma 2, lettera a della legge regionale 6.4.2001 n. 10) così localizzati e dimensionati:

- n. 1 posteggio fino a mq 40 sull'area pubblica antistante il lato ovest del Cimitero di Cona;

Viene confermato in P.zza C. De Lotto un posteggio del settore alimentare per essere utilizzato al sabato, della superficie di mq. 40;

Vengono istituiti n. 2 posteggi in Piazza Immacolata Concezione del settore alimentari, per essere utilizzati il sabato, della superficie di mq. 40 ciascuno

Le operazioni di vendita in tali posteggi potranno avvenire anche tramite strutture fissate permanentemente al suolo che risultino in regola sotto l'aspetto urbanistico ed igienico sanitario.

#### **Art. 23**

##### **Orari**

Ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.Lgs 114/1998 e dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'orario di vendita è stabilito dal sindaco.

Nel caso dei posteggi antistanti i Cimiteri comunali, l'operatore commerciale, previa comunicazione al Comune, potrà adeguare il proprio orario di vendita a quello di visita del Cimitero stesso.

#### **Art. 24**

##### **Disposizioni comuni**

Con riferimento ai posteggi isolati quotidiani dinanzi ai Cimiteri comunali si rendono pienamente applicabili le disposizioni contenute nei precedenti articoli 9, 10, 11, 13, 14 e 15.

## **Capitolo IV**

### **AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

#### **Art. 25**

##### **Ambito di applicazione, indirizzi e modalità**

In occasione di manifestazioni di vario genere, in cui siano previste riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate fino ad un massimo di tre concessioni temporanee per la vendita su aree pubbliche, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/1998. Per manifestazioni o riunioni di maggiore rilevanza in cui si renda necessaria la previsione di più di tre posteggi, il numero di essi previsto e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta mediante decreto del sindaco, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

Il possesso, da parte dei singoli operatori, di una delle autorizzazioni di cui alla L.R. 10/2001 sostituisce a tutti gli effetti il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire, su richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori che ne fossero sprovvisti purché risultino in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio di attività commerciale.

Per l'assegnazione dei posteggi temporanei di cui ai commi precedenti vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità, nell'ordine:

- più alto numero di presenze nelle passate edizioni;

- maggiore anzianità dell'autorizzazione;
- maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A., per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

## **Capitolo V**

### **COMMERCIO ITINERANTE E VENDITE A DOMICILIO**

#### **Art. 26**

##### **Zone vietate**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:

1. nei Vicoli San Marco, San Polo, Udine e Pordenone.
2. nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della strada, nelle sotto indicate tipologie:

- autostrade;
- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;
- strade di scorrimento.

#### **Art. 27**

##### **Zone consentite**

Nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della strada, nelle sotto indicate tipologie:

- strade urbane di quartiere,
- strade locali,

è, di norma, consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 10/2001 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.

L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.

L'operatore commerciale ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

#### **Art. 28**

##### **Rappresentazione cartografica**

Presso il Comando di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

## **Art. 29**

### **Vendite a domicilio**

Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme fissate dal D.Lgs 114/1998, richiamate dall'art. 4 della L.R. 10/2001.

## **Art. 30**

### **Determinazione degli orari**

Ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.Lgs. 114/1998 e dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio è stabilito dal sindaco.

## **Capitolo VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **Art. 31**

### **Variatione dimensionamento e localizzazione posteggi**

Eventuali variazioni temporanee del dimensionamento singolo dei posteggi e della loro localizzazione, dovute a motivi di interesse pubblico o per cause di forza maggiore, potranno essere disposte dal sindaco con proprio motivato provvedimento.

## **Art. 32**

### **Attività stagionali**

Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno.

## **Art. 33**

### **Sanzioni**

Il sindaco, ricevuto il verbale inviato dal responsabile dell'organo di vigilanza relativo all'accertamento dell'infrazione contestata, in ordine al disposto dell'art. 29 del D.Lgs 114/1998, definisce l'entità della sanzione pecuniaria ed emette il provvedimento sanzionatorio previsto stabilendo l'eventuale sanzione accessoria.

Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal D.Lgs 114/1998, si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 50 Euro a 300 Euro.

In particolare è punito con tale sanzione chi:

- non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
- occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
- eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
- porrà in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato nell'autorizzazione;
- incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

## **Art. 34**

### **Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla legge regionale del Veneto n. 10 del 6 aprile 2001.

**Art. 35****Abrogazione di precedenti disposizioni**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente comunale in materia che risultino con lo stesso in contrasto.